DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Theta-quenching dilatometer, model Dilatronic III » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/693/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera dell'11 marzo 1981, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Theta-quenching dilatometer, model Dilatronic III », utilizzato per studi sul raffreddamento rapido (tempra) e sulle trasformazioni di fase in metalli con saldature in acciaio, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, se è riunito il 23 giugno 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un dilatometro; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Theta-quenching dilatometer, model Dilatronic III », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito dell'11 marzo 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1981.

Per la Commissione

Edgard PISANI

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.